

# STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



**STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELL'ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD  
ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Ai sensi delle norme:**

**D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii**

**Approvato dall'Organismo di Vigilanza di Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta  
Specializzazione S.r.l.**

**Prima approvazione: 29 maggio 2023**

**Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2023**

## INDICE

ARTICOLO 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ARTICOLO 2. IL PRESIDENTE .....	1
ARTICOLO 3. IL SEGRETARIO.....	1
ARTICOLO 4. CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	1
ARTICOLO 5. VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	2
ARTICOLO 6. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	2
ARTICOLO 7. DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	3
ARTICOLO 8. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI .....	3
ARTICOLO 9. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	3
ARTICOLO 10. ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA .....	4
ARTICOLO 11. UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	4
ARTICOLO 12. AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI .....	4
ARTICOLO 13. RINUNCIA DEL COMPONENTE.....	4
ARTICOLO 14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	4
ARTICOLO 15. ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO.....	5
ARTICOLO 16. ENTRATA IN VIGORE.....	5
ARTICOLO 17. COMUNICAZIONE DELLO STATUTO.....	5
ARTICOLO 18. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLO STATUTO .....	5
ARTICOLO 19. RESPONSABILITÀ .....	5

## **Articolo 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1. Il presente Statuto disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. (di seguito "Società") istituito in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Decreto 231") e nel rispetto dei principi definiti dal Consiglio di Amministrazione nel Modello 231 approvato.
- 1.2. Nessuna disposizione del presente Statuto può avere valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello 231. Per tutto quanto non specificamente previsto dallo Statuto si fa rinvio al Modello 231 e alle disposizioni contenute nel Decreto 231.

## **Articolo 2. IL PRESIDENTE**

- 2.1. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza:
  - a) convoca, presiede e coordina le riunioni;
  - b) sottoscrive gli atti dell'Organismo di Vigilanza, inclusa la corrispondenza;
  - c) avvia le attività di verifica;
  - d) rappresenta l'Organismo di Vigilanza di fronte agli organi sociali, alle funzioni aziendali e di fronte a terzi.
- 2.2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, affinché provveda non appena possibile a nominare un nuovo Presidente.

## **Articolo 3. IL SEGRETARIO**

- 3.1. L'Organismo di Vigilanza nomina il proprio Segretario, anche nella persona di un soggetto esterno all'Organismo di Vigilanza medesimo.
- 3.2. Il Segretario redige i verbali delle sedute, cura e conserva la documentazione dell'Organismo di Vigilanza, le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

## **Articolo 4. CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 4.1. L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità, su richiesta del Presidente o di un componente dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può altresì riunirsi in situazioni di particolare urgenza e rilevanza su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente del Collegio Sindacale.
- 4.2. L'Organismo di Vigilanza si riunisce con formale convocazione del Presidente contenente l'indicazione di data, luogo e ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata per iscritto – anche via posta elettronica – almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, a tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Ciascun

membro dell'Organismo di Vigilanza può chiedere al Presidente con congruo anticipo ed in forma scritta l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno.

- 4.3. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.
- 4.4. Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza. Gli esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

#### **Articolo 5. VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 5.1. Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
- 5.2. I componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, pena l'invalidità delle stesse.
- 5.3. In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a giustificare la propria assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.

#### **Articolo 6. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 6.1. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri, (mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure – laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione) le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. Del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate l'Organismo di Vigilanza riferisce nell'ambito della prima relazione periodica al Consiglio di Amministrazione.
- 6.2. Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono tenersi dal vivo o mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Le riunioni tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

- 6.3. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun membro proporre all'Organismo di Vigilanza un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti.
- 6.4. In casi di comprovata urgenza ciascun membro potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione.
- 6.5. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.
- 6.6. Il Presidente (o in sua assenza il membro più anziano) dirige i lavori dell'Organismo di Vigilanza, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.
- 6.7. Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

#### **Articolo 7. DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 7.1. L'Organismo di Vigilanza assume una decisione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 7.2. Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza presenti. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7.3. Gli atti e le comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere sottoscritti dal Presidente.

#### **Articolo 8. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

- 8.1. Tutte le attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere documentate in appositi verbali redatti dal Segretario.
- 8.2. Il verbale deve riportare l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni, le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte. In particolare, le opinioni dissenzienti, ovvero le votazioni di minoranza, devono essere oggetto di verbalizzazione per esteso.
- 8.3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Organismo di Vigilanza che hanno preso parte alla riunione.
- 8.4. Tutti i verbali devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito libro vidimato a cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza. L'accesso all'archivio è riservato ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

#### **Articolo 9. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 9.1. Il Segretario dell'Organismo di Vigilanza raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute (laddove esse per previsione del Modello 231 non siano destinate ad essere direttamente inviate a tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza) e le trasmette ai componenti dell'Organismo di

Vigilanza in tempo utile per la relativa discussione, indicando tempestivamente al Presidente eventuali carenze dei flussi previsti dal Modello 231.

- 9.2. L'Organismo di Vigilanza, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

#### **Articolo 10. ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA**

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello in termini di: frequenza e tipologia (pianificata / a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; individuazione delle funzioni o processi coinvolti; identificazione delle risorse necessarie. Al piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.

#### **Articolo 11. UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE**

- 11.1. L'Organismo di Vigilanza dispone l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.
- 11.2. Conformemente a quanto previsto nel Modello 231, l'Organismo di Vigilanza può superare i limiti di utilizzo delle risorse così stabilite al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi la deliberazione dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere motivata, adeguatamente discussa e approvata in sede di riunione dell'Organismo di Vigilanza; dovrà altresì essere resa informativa in merito al Consiglio di Amministrazione con formale comunicazione a firma del Presidente.

#### **Articolo 12. AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI**

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

#### **Articolo 13. RINUNCIA DEL COMPONENTE**

- 13.1. In caso di rinuncia all'incarico di un componente, questi deve comunicarla al Presidente il quale provvede a inoltrare tempestivamente la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
- 13.2. Se la rinuncia riguarda il Presidente, i compiti sopra indicati sono svolti dal componente più anziano d'età.

#### **Articolo 14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

- 14.1. I componenti dell'Organismo di Vigilanza:
  - a) assicurano la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello 231 e i legittimi ordini dell'Autorità Giudiziaria;

- b) nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite in quanto componenti dell'Organismo di Vigilanza, devono astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

14.2. Tali obblighi sono estesi al Segretario, se non componente dell'Organismo di Vigilanza, e ai collaboratori di cui l'Organismo di Vigilanza può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

#### **Articolo 15. Organismo di vigilanza monocratico**

Nel caso il Consiglio di Amministrazione provveda a nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, si applicano i seguenti Articoli dello Statuto: 1; 3.1; 7.1; 8, 9; 10; 11; 13; 14, 17, 18.

#### **Articolo 16. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Statuto entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

#### **Articolo 17. COMUNICAZIONE DELLO STATUTO**

Successivamente all'approvazione, il presente Statuto viene comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **Articolo 18. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLO STATUTO**

- 18.1. Eventuali modifiche e integrazioni al presente Statuto sono apportate unicamente dall'Organismo di Vigilanza per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.
- 18.2. Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla quale sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **Articolo 19. RESPONSABILITÀ**

- 19.1. Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.
- 19.2. La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 19.3. Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello 231 sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.